



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

**AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIO
ASSISTENZIALE BIENNIO 2026-2027
“ESPERIENZE DI ACCOGLIENZA FAMILIARE”
(ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13)**

Art. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

1. La Comunità delle Giudicarie in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del Terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità delle Giudicarie sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell’ente o nei propri interessi generali.

Art. 2 OGGETTO - ATTIVITÀ FINANZIABILI

1. Il presente avviso disciplina, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 e dell’art. 19 della L.P. 23/1992, la concessione di contributi ex art. 36 bis L.P. 13/2007 per attività che promuovono sul territorio esperienze di accoglienza familiare, a favore soprattutto di famiglie con bambini e ragazzi ma anche, in generale, a favore di persone o nuclei familiari residenti sul territorio della Comunità delle Giudicarie che si trovino in situazione di difficoltà dal punto di vista sociale e/o relazionale.
2. Le attività finanziabili devono perseguire i seguenti macro obiettivi:
 - a) sostenere le esperienze di accoglienza familiare già presenti sul territorio;
 - b) promuovere una maggior cultura dell’accoglienza sul territorio della Comunità delle Giudicarie attraverso sia la formazione delle famiglie disponibili a questa esperienza, che la realizzazione di attività promozionali e di materiali illustrativo;
 - c) costituire una rete comunitaria di sostegno alle famiglie impegnate nei progetti di accoglienza attraverso la collaborazione con il Servizio sociale della Comunità delle Giudicarie e altre risorse del territorio.

Il Progetto dovrà essere realizzato nel periodo 01/01/2026 - 31/12/2027

Art. 3 BENEFICIARI

1. Possono ricevere i contributi ed i vantaggi di cui al presente avviso gli enti del Terzo settore autorizzati ai sensi dell'art. 19 L.P. 13/2007 allo svolgimento di servizi sociali e accreditati ai sensi dell'art. 20 L.P. 13/2007 alla tipologia di servizio "Costruzione e promozione di reti territoriali".
2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 c. 2 del Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, i servizi territoriali possono essere svolti anche dai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4 e 6 per una o più aggregazioni funzionali.

Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

1. La misura delle agevolazioni, nell'importo **annuo massimo di € 10.000,00 (€ 20.000,00 per il biennio 2026-2027)** verrà determinata con riferimento alle spese ammissibili ed in relazione alle risorse complessivamente disponibili, tenuto conto dei criteri e delle modalità di calcolo di seguito fissate.
2. La Commissione che valuterà i progetti pervenuti sarà composta da membri interni al Servizio socio assistenziale, di cui due assistenti sociali e un dipendente amministrativo.
3. La Commissione valuterà i progetti attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio
A. Motivazioni del progetto	A1) conoscenza e esperienza maturata nell'ambito dell'accoglienza familiare	0-7
	A2) conoscenza del contesto socio territoriale della Comunità delle Giudicarie	0-7
B. Contenuto del progetto	B1) Obiettivi: si valuta la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto alle richieste riportate nel presente avviso	0-7
	B2) Azioni: si valuta la chiarezza, l'efficacia, nonché la loro realizzabilità	0-7
	B3) si valuta la coerenza delle azioni (B2) rispetto agli obiettivi progettuali (B1)	0-7
C. Forme di collaborazione	C1) si valuta il coinvolgimento attivo nel progetto di altre realtà del territorio	0-7
D. Autovalutazione del progetto	D1) si valuta l'utilizzo di strumenti per il monitoraggio e l'autovalutazione dei progetti	0-7
E. Piano finanziario	E1) si valuta la congruenza delle spese previste rispetto alle azioni ed agli obiettivi prefissati	0-7
	E2) si valuta la capacità di reperire ulteriori entrate rispetto al contributo richiesto	0-7

I punteggio delle singole aree saranno attribuiti secondo le seguenti modalità:

GIUDIZIO	VOTO
Assolutamente non sviluppato	0
Carente	1
Incompleto	2

Sufficientemente sviluppato	3
Discretamente sviluppato	4
Adeguato	5
Completo ed esauriente	6
Ottimale con valore aggiunto	7

4. La Commissione stilerà una graduatoria dei progetti pervenuti e ammissibili al finanziamento. Per essere ammissibili al finanziamento il punteggio minimo del progetto deve essere di 35 punti. Qualora pervengano più progetti ammissibili al finanziamento e ritenuti dalla Commissione meritevoli di attuazione, sarà possibile valutare l'opportunità di una progettazione condivisa fra i soggetti interessati; diversamente si procederà secondo la graduatoria citata.

Art. 5 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del beneficiario o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) al Servizio competente

entro le ore 12:00 del giorno lunedì 23 febbraio 2026

per posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente agli indirizzi pec **c.giudicarie@legalmail.it** o **serviziociali@pec.comunitadellegiudicarie.it**, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi del modulo approvato dal Servizio Socio assistenziale (come da fac-simile allegato n. 1) e pubblicato sul sito internet istituzionale della Comunità delle Giudicarie. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente avviso, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente avviso.

3. Nella domanda o comunque con apposita comunicazione da effettuare al Servizio socio assistenziale della comunità delle Giudicarie entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il soggetto richiedente il contributo deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o della forma associativa che rappresenta, al fine dell'effettuazione delle comunicazioni inerenti le iniziative previste nel presente avviso.

4. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- progetto, suddiviso in una scheda esplicativa e in un piano finanziario del progetto;
- copia dello statuto o dell'atto costitutivo;
- dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs 36/2023 "Codice Appalti";
- bilancio di previsione dell'iniziativa, redatto in termini di competenza.

Art. 6 PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio socio-assistenziale, che rappresenta pertanto la Comunità.
2. L'istruttoria della domanda è attuata dal Servizio socio-assistenziale della Comunità, che verifica il possesso dei requisiti in capo al richiedente, la completezza e la regolarità dei documenti presentati. Il competente Servizio verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente avviso.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda la Comunità approva la concessione del contributo fino alla concorrenza delle risorse destinate al presente bando.
4. La Comunità provvede a compiere l'istruttoria, ai fini dell'ammissione a contributo, riservandosi di chiederne un'eventuale integrazione con ulteriori elementi istruttori necessari o comunque ritenuti opportuni, nel qual caso il termine di 60 (sessanta) giorni è sospeso per il periodo indicato nella richiesta di integrazione. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.
 1. Con apposito provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla irricevibilità delle domande presentate oltre il termine ultimo o di inammissibilità di quelle mancanti dei requisiti necessari, nonché in ordine ai progetti non finanziabili.
 2. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione (che opera a titolo gratuito) composta da due assistenti sociali, di cui una con funzioni di Presidente, e un dipendente amministrativo, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio socio-assistenziale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
 3. La Comunità si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarla qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.
 4. La Comunità si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
 5. La Comunità approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata a tutti i soggetti partecipanti e pubblicata nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 17.
 6. Il Responsabile del procedimento verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese e la sussistenza dei prescritti requisiti, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. Qualora fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà la non ammissibilità della domanda e la decadenza dal contributo concesso. In particolare, il contributo viene erogato nel rispetto, da parte del beneficiario, delle norme di legge in materia previdenziale e di lavoro, dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e delle norme di contrattazione collettiva provinciale nelle modalità fissate dalla L.P. 2/2016.

Art. 7 CASI DI ESCLUSIONE

1. Costituiscono possibili cause di esclusione dall'assegnazione di contributi, le domande:
 - a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 5;
 - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 5;
 - c) sono prive di sottoscrizione.
 - d) presentate da soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi nell'anno precedente, salvo diverso termine assegnato dal relativo bando o a seguito di motivata richiesta.
2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3.

Art. 8 REGOLARIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
 - a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
 - b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al richiedente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serviziocial@pec.comunitadellegiudicarie.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Avviso del sito web di cui all'art.17.

Art. 9 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alla realizzazione dei servizi e interventi di cui all'art. 2 del presente avviso.
2. Sono ammesse a contributo tutte le spese previste nel progetto sostenute a partire dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4. Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altre a pagamento periodico o differito, sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dal progetto, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione del progetto ed incluse nella rendicontazione medesima.
3. Sono ammesse le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione del progetto alla Comunità.
4. Non è ammessa compensazione di importi di spesa fra annualità diverse.
5. Il piano finanziario di progetto è suddiviso nelle seguenti macro-voci:
 - a) spese direttamente imputabili al servizio;
 - b) spese per l'immobile in cui si svolge il servizio;

- c) spese generali; è riconosciuto un importo annuo massimo pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera a). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari.

Di seguito alcune specifiche in merito alle spese ammesse:

- spese per il personale: sono ammesse le spese per il personale dipendente esclusivamente dedicato al servizio/all'attività, ivi incluse quelle per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività, purché in sede di domanda e, successivamente in sede di rendicontazione, siano identificati, per unità lavorativa, i costi reali, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività riguardanti il progetto, nonché le spese per attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico preordinate alla progettazione, alla realizzazione dell'attività progettata, alla rendicontazione e all'automonitoraggio.

- rimborso spese dei volontari: l'attività dei volontari, che prenderanno parte al progetto, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai singoli volontari (soci e non soci) potranno essere rimborsate dal beneficiario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima, a mezzo delibera dell'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

- spese assicurative: sono ammesse le spese assicurative per la quota parte riferita al progetto, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto.

- spese di realizzazione del progetto: sono ammesse le seguenti spese:

- spese amministrative, escluse quelle eventuali relative ad oneri per l'attività ordinaria dell'organizzazione;
- acquisto di beni di consumo;
- gestione automezzi dell'associazione destinati al progetto;
- pubblicizzazione e divulgazione del progetto;
- altri oneri assolutamente necessari per lo svolgimento dell'attività ivi compresi noleggi e canoni vari.

6. La documentazione fiscale inherente le spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi dovrà necessariamente essere costituita da fatture o ricevute fiscali intestate al beneficiario del contributo.

7. Le spese sono considerate al netto di eventuali entrate destinate allo specifico finanziamento delle stesse.

8. Il valore del contributo è da intendersi onnicomprensivo degli incrementi tabellari previsti per l'annualità 2026 dal CCNL Cooperative Sociali e dal relativo accordo integrativo provinciale vigente.

9. **Le spese sopra citate dovranno essere rendicontate annualmente (2026 e 2027) su appositi moduli forniti dalla Comunità e allegati al presente avviso - “Domanda di liquidazione del saldo contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio” (All. n. 2) e “Relazione finanziaria” (All. n. 3).**

Art. 10 SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili a contributo le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del progetto, non identificate nel piano finanziario, nonché quelle non rendicontate.

Art. 11 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. In considerazione della natura non economica del servizio svolto dal beneficiario, il contributo può essere concesso a copertura totale delle spese rendicontate purché ammissibili ai sensi dei precedenti artt. 9 e 10.

Art. 12 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo verrà effettuata **annualmente** con le seguenti modalità:

ANNO 2026:

- 25% ad approvazione del Progetto;
- 50% su richiesta di fabbisogno entro il 30/09/2026;
- 25% al termine del progetto su presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute (articolo 12 del presente avviso)

ANNO 2027:

- 25% entro il mese di marzo 2025;
- 50% su richiesta di fabbisogno entro il 30/09/2027;
- 25% al termine del progetto su presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute (articolo 12 del presente avviso)

Il contributo effettivamente spettante verrà rideterminato tenuto conto delle risultanze della rendicontazione, con l'applicazione della percentuale determinata in sede di istruttoria e nei limiti dell'ammontare dell'importo assegnato; comunque l'ammontare del contributo rideterminato non potrà essere superiore all'ammontare del disavanzo complessivo risultante dal bilancio di previsione dell'iniziativa.

Art. 13 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- a) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità delle Giudicarie e la seguente dicitura "*Questa iniziativa è finanziata dalla ...*". Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare il logo;
- b) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
- c) rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- d) adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;

2. Alla luce della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato il contributo di cui al presente avviso costituisce, ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, non è da configurare come aiuto di Stato in quanto incide prettamente sull'offerta locale e non sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE; si rileva quindi la mancanza di possibili effetti dello stesso sulla concorrenza e sulle dinamiche di mercato interno.

Art. 14 RENDICONTO

1. Annualmente, entro 90 giorni dal termine dell'attività/progetto relativa all'anno di riferimento dovrà essere presentata una relazione consuntiva dettagliata dell'attività realizzata, dei risultati raggiunti, delle spese debitamente documentate e delle entrate accertate, accompagnata dalla richiesta di liquidazione, secondo la modulistica allegata al presente avviso.

Art. 15 CONCORSO DI FINANZIAMENTI SULLE MEDESIME ATTIVITÀ

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto beneficiario o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 16 DECADENZA, RINUNCIA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il Soggetto beneficiario decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando o dagli accordi;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018;
- e) in caso di opposizione all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo, nei casi previsti.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto beneficiario deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della concessione, si applica quanto previsto dall'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. E' fatto obbligo al Soggetto beneficiario di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

6. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dal presente avviso, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed in via bonaria, al legale rappresentante del Soggetto beneficiario. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si

riserva di dar corso alla revoca dal contributo. La Comunità si riserva quindi la facoltà di revocare in ogni momento il contributo concesso, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per inadempienza da parte del Soggetto beneficiario rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 17 INFORMAZIONI E CONTATTI

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio socio assistenziale della Comunità delle Giudicarie PEC servizirosociale@pec.comunitadellegiudicarie.it.
2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web www.comunitadellegiudicarie.it.

Art. 18 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 216/679 e dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Socio Assistenziale al fine di attuare gli interventi socio-assistenziali tesi al miglioramento della risposta al bisogno, all'aumento del benessere, l'autonomia personale e la pianificazione sociale, attività finalizzate all'esecuzione di un compito o una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è la Comunità delle Giudicarie, con sede in Tione di Trento in Via Padre Gnesotti, 2 (e-mail info@comunitadellegiudicarie.it, sito internet www.comunitadellegiudicarie.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in Via Torre Verde, 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). L'interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Socio Assistenziale e pubblicata sul sito internet della Comunità delle Giudicarie.

La Responsabile del Servizio socio-assistenziale
- dott.ssa Michela Fioroni -

Questo avviso, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 29/10021)